



LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN RELAZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO IN EDILIZIA.

Legge 26/10/95 n. 447 - LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La legge persegue l'integrazione tra tutela ambientale e strumentazione urbanistico-pianificatoria. Viene rilanciato il ruolo dei Comuni, che vengono posti al centro dell'azione per la tutela dall'inquinamento acustico, nell'ambito della gestione delle politiche ambientali.

La tutela dall'inquinamento acustico viene assunta fra i fattori concorrenti alla formazione delle scelte di governo dell'assetto del territorio, e delle attività che sul territorio si attuano. Infatti tra i provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore, vengono inseriti anche i piani del traffico, oltre che la pianificazione urbanistica.

In base alle nuove norme si rende necessario l'integrazione delle norme tecniche dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi con disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di comfort acustico. Inoltre si rende necessario revisionare le procedure istruttorie ed autorizzative concernenti gli strumenti urbanistici particolareggiati, così da attuare una preventiva valutazione acustica.

Tra i compiti che la Legge Quadro delega ai Comuni, la classificazione acustica del territorio comunale è quella che riveste maggiore importanza ed interesse.

La classificazione acustica del territorio, generalmente denominata "zonizzazione acustica", è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività svolte. L'obiettivo è quello di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nel territorio, nel caso in cui non vengano rispettati i limiti stabiliti (D.P.C.M. 14/11/97), obbligano l'Amministrazione Comunale a predisporre ed adottare un Piano di Risanamento Acustico.

Definizioni:

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

Art. 8

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 10 Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

REGIONE MARCHE, DELIBERA G.R. 24.06.2003 N. 896 AM/TAM

*legge quadro sull'inquinamento acustico e l.r. n. 28/2001
"norme per la tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della
regione marche" - approvazione del documento tecnico
"criteri e linee guida di cui all'art. 5 comma 1 punti a) b) c)
d) e) f) g) h) i) l), dell'art. 12 comma 1, dell'art.20 comma
2 della l.r. 28/2001"*

CAPITOLO 5

*"Criteri per la redazione della:"
"Documentazione di impatto acustico"
"Valutazione previsionale del clima acustico"
"Certificazione acustica degli edifici"*

Documentazione di impatto acustico

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicate, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380¹ e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, presentano al Comune di competenza, **la Relazione Previsionale di Impatto Acustico (PIA)** di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447.

Opere soggette a PIA:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;

2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per le opere di cui al presente punto, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale, è facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

3. Presentano analoga **Relazione Previsionale di Impatto Acustico (PIA)**, i soggetti che richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al punto 3, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzia che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzia un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico **NULLA OSTA** da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opera realizzata devono essere raccolte, dal proponente, in una apposita **Relazione di valutazione di impatto acustico (RIA)** in cui si evidenzia il rispetto dei valori limite previsti dal suddetto art. 3 della L. 447/95.

Per gli **impianti a ciclo produttivo continuo** di cui al DM 11/12/96, la Relazione Previsionale di impatto acustico (**PIA**) deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione. Per tali impianti il comune, contestualmente al rilascio della concessione prevista, stabilisce i tempi e le modalità di verifica da parte dei proponenti del rispetto dei limiti ad opera realizzata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opera ultimata deve essere raccolta in una apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico (**RIA**) in cui risulti evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni.

Nei casi di rilascio di nulla osta e di analisi di Relazioni di valutazione di impatto acustico (RIA), il Comune deve richiedere parere preventivo agli uffici locali dell'ASL e dell'ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza.

Resta comunque facoltà del Sindaco, sentiti i pareri dell'ASL e dell'ARPAM, richiedere contestualmente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste, una verifica, ad opera realizzata, del rispetto dei limiti di immissione ed emissione. Le risultanze delle verifiche, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari dei progetti, devono essere raccolte dagli stessi in una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico (RIA).

I contenuti minimi e le modalità di redazione delle Relazioni previsionali di impatto acustico (PIA) e delle Relazioni di valutazione di impatto acustico (RIA) sono riportati rispettivamente in Allegato 1 e in Allegato 2.

Valutazione di clima acustico

I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, devono presentare al Comune competente la relazione di valutazione di clima acustico (VCA) di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26.10.1995, n. 447.

Opere soggette a VCA:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche,
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I contenuti minimi e le modalità di redazione delle Relazioni di valutazione del clima acustico sono riportati in Allegato 3.

certificati acustici in edilizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 1997

*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
(G.U., Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997)*

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, per effetto dell'art. 20 comma 1 della L.R. 28/02, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97.

I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito Certificato acustico preliminare di progetto (CAP).

I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR n.380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, il **Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (CCA)**. Tale certificazione costituisce il documento di cui all'art. 20 della L.R. 28/01.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e per gli edifici destinati alla residenza di nuova realizzazione, la certificazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere resa sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni. Per i restanti edifici, è facoltà del Sindaco, all'atto del rilascio del certificato di agibilità, richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera. Le Certificazioni di Conformità (CCA) possono essere sottoscritte solo dai tecnici competenti in acustica ambientale come definiti dall'art. 2 della L. 447/95.

I contenuti minimi e le modalità di redazione delle Relazioni di progettazione delle prestazioni acustiche degli edifici (PAE) e delle Certificazioni di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici (CAE) sono riportati rispettivamente in Allegato 4 e 5. Entrambi i documenti devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

modalità di controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalla LR 28/01, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 60/97 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM).

Per le attività di vigilanza e controllo, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPAM privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Gli oneri derivanti all'ARPAM per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture.

Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAM.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 1997

*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
(G.U., Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997)*

(estratto)

Il collaudo in opera prevede per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliare, la misure dei parametri:

l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti
l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
l'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici
il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo.
- b) 25 dB(A) $L_{A,,}$, per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - classificazione, degli ambienti abitativi (art. 2)

categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche case di cura e assimilabili;
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B:
requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R'_w (*)	$D_{2m, n T, w}$	$L_{n,w}$	L_{Asmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

R'_w	Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti, (per ambienti si considerano due distinte unità immobiliari)
$D_{2m,nT,w}$	Isolamento acustico standardizzato di facciata
$L_{n,w}$	Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
$L_{A_{smax}}$	Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow
$L_{A_{eq}}$	livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.